



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 25 gennaio 2011 n.14

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 20 gennaio 2011;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E GLI STATI DI
GUERNSEY SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FIRMATO
IL 29 SETTEMBRE 2010**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e gli Stati di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Allegato A), firmato il 29 settembre 2010, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

**AGREEMENT
BETWEEN
THE REPUBLIC OF SAN MARINO
AND
THE STATES OF GUERNSEY
FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION
RELATING TO TAX MATTERS**

WHEREAS the Republic of San Marino and the States of Guernsey ("the Parties") recognise that present legislation already provides for cooperation and the exchange of information in criminal tax matters;

WHEREAS the Parties have long been active in international efforts in the fight against financial and other crimes, including the targeting of terrorist financing;

WHEREAS it is acknowledged that the States of Guernsey has the right, under the terms of the Entrustment from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, to negotiate, conclude, perform and subject to the terms of this Agreement terminate a tax information exchange agreement with the Republic of San Marino;

WHEREAS the States of Guernsey on the 21st February 2002 entered into a political commitment to the OECD's principles of effective exchange of information;

AH

WHEREAS the Parties wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information relating to taxes;

NOW, therefore, the Parties have agreed to conclude the following Agreement which contains obligations on the part of the Parties only:

Article 1
Scope of the Agreement

The Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Parties concerning the taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, enforcement or collection of tax with respect to persons subject to such taxes, or to the investigation of tax matters or the prosecution of criminal tax matters in relation to such persons. A requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession of or obtainable by persons who are within its territorial jurisdiction. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable. The requested Party shall use its best endeavours to ensure that the effective exchange of information is not unduly prevented or delayed.

Article 2
Taxes Covered

1. This Agreement shall apply to the following taxes imposed by the Parties:

- a) in the case of Guernsey:
 - (i) income tax;
 - (ii) dwellings profits tax.

- b) in the case of San Marino:
the General Income Tax which is levied:
 - (i) on individuals;
 - (ii) on bodies corporate and proprietorships.

AM

2. This Agreement shall apply also to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes, or any substantially similar taxes if the Parties so agree. The competent authority of each Party shall notify the other of substantial changes in laws which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement.

Article 3
Definitions

1. In this Agreement:

- a) "Guernsey" means Guernsey, Alderney and Herm, including the territorial sea adjacent to those islands, in accordance with international law;
- b) "San Marino" means the territory of the Republic of San Marino, including any other area within which the Republic of San Marino, in accordance with international law, exercises sovereign rights or jurisdiction;
- c) "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- d) "competent authority" means:
 - in the case of Guernsey, the Director of Income Tax or his delegate;
 - in the case of San Marino, the Minister of Finance or his delegate;
- e) "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law, irrespective of whether such are contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;
- f) "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct whether before or after the entry into force of this Agreement which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party;

AM

- g) "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures enabling a requested Party to obtain and provide the information requested;
- h) "information" means any fact, statement, document or record in whatever form;
- i) "person" means a natural person, a company or any other body or group of persons;
- j) "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- k) "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
- l) "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Parties;
- m) "public collective investment scheme" means any scheme or fund, in which the purchase sale or redemption of shares or other interests is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- n) "requested Party" means the Party to this Agreement which is requested to provide or has provided information in response to a request;
- o) "requesting Party" means the Party to this Agreement submitting a request for or having received information from the requested Party;
- p) "tax" means any tax covered by this Agreement.

AM

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the laws of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 4

Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if it had occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the requested Party shall use at its own discretion all relevant information gathering measures necessary to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Party shall ensure that it has the authority, subject to the terms of Article 1, to obtain and provide, through its competent authority and upon request:

- a) information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;
- b) (i) information regarding the beneficial ownership of companies, partnerships, foundations and other persons, including in the case of collective investment schemes, information on shares, units and other interests;
(ii) in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries,

provided that this Agreement does not create an obligation for a Party to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment schemes, unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. Any request for information shall be formulated with the greatest detail possible in specifying in writing:

- a) the identity of the person under examination or investigation;
- b) the period for which the information is requested;
- c) the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it;
- d) the tax purpose for which the information is sought;
- e) the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to tax administration and enforcement of the requesting Party, with respect to the person identified in subparagraph (a) of this paragraph;
- f) the grounds for believing that the information requested is present in the requested Party or is in the possession of or obtainable by a person within the jurisdiction of the requested Party;
- g) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of or able to obtain the information requested;

AM

- h) a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
- i) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where that would give rise to disproportionate difficulty.

6. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of the request to the competent authority of the requesting Party and shall use its best endeavours to forward the requested information to the requesting Party with the least reasonable delay.



Article 5

Tax Examinations Abroad

1. With reasonable notice, the requesting Party may request that the requested Party allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party may permit representatives of the competent authority of the requesting Party to attend a tax examination in the territory of the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws.

3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party of the time and place of the examination, the authority or person authorised to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions regarding the conduct of the examination shall be made by the requested Party conducting the examination.

Article 6

Possibility of Declining a Request

1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:

- a) where the request is not made in conformity with this Agreement;
- b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or
- c) where the disclosure of the information requested would be contrary to public policy.



2. This Agreement shall not impose upon a requested Party any obligation to provide items subject to legal privilege, or any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in Article 4, paragraph 4, shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process.

3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party the competent authority of the requesting Party would not be able to obtain under its laws or in the normal course of administrative practice.

5. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national or citizen of the requested Party as compared with a national or citizen of the requesting Party in the same circumstances.

Article 7
Confidentiality

1. All information provided and received by the competent authorities of the Parties shall be kept confidential.

2. Such information shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the purposes specified in Article 1, and used by such persons or authorities only for such purposes, including the determination of any appeal. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions.

3. Such information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in Article 1 without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

4. Information provided to a requesting Party under this Agreement may not be disclosed to any other jurisdiction.

Article 8
Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, indirect costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and direct costs incurred in providing assistance (including costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall consult from time to

time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

Article 9

Language

Requests for assistance and responses thereto shall be drawn up in English.

Article 10

Mutual Agreement and Arbitration Procedures

1. Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall use their best efforts to resolve the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 4, 5 and 8.

3. The Parties shall agree on other forms of dispute resolution should this become necessary.

Article 11

Mutual Assistance Procedure

If both competent authorities of the Parties consider it appropriate to do so they may agree to exchange technical know-how, develop new audit techniques, identify new areas of non-compliance, and jointly study non-compliance areas.

Article 12

No Prejudicial or Restrictive Measures

1. A Party shall not apply prejudicial or restrictive measures based on harmful tax practices to residents, nationals or citizens of the other Party so long as this Agreement is in force and effective.
2. For the purposes of this Article, "prejudicial or restrictive measures based on harmful tax practices" means measures applied by one Party to residents, nationals or citizens of either Party on the basis that the other Party does not engage in effective exchange of information and/or because it lacks transparency in the operation of its laws, regulations or administrative practices, or on the basis of no or nominal taxes and one of the preceding criteria.
3. Without limiting the generality of paragraph 2 the term "prejudicial or restrictive measures" includes the denial of a deduction, credit or exemption, the imposition of a tax, charge or levy, or special reporting requirements.

AM

Article 13

Entry into Force

This Agreement shall enter into force 30 days after receipt of written notification by the latter Party of completion of all legal formalities required for entry into force. Upon the date of entry into force, it shall have effect;

- a) for criminal tax matters on that date; and
- b) for all other matters covered in Article 1 on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or after that date or, where there is no taxable period, all charges to tax arising on or after that date.

Article 14
Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party.

2. Either Party may terminate this Agreement by giving notice of termination in writing. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of notice of termination by the other Party. All requests received up to the effective date of termination will be dealt with in accordance with the terms of this Agreement.


3. If the Agreement is terminated the Parties shall remain bound by the provisions of Article 7 with respect to any information obtained under this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised in that behalf by the respective Parties, have signed the Agreement.

DONE in duplicate this ^{24TH} day of ~~SEPTEMBER~~ 2010, in the English language.



For the Republic of San Marino



For the States of Guernsey

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO
FRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
GLI STATI DI GUERNSEY
PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
IN MATERIA FISCALE**

POICHÉ la Repubblica di San Marino e gli Stati di Guernsey (“le Parti”) riconoscono che la legislazione in vigore prevede già la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia fiscale penale;

POICHÉ le Parti sono da tempo attivi a livello internazionale nel campo della lotta ai crimini finanziari e di altro genere, compreso il finanziamento al terrorismo;

POICHÉ viene riconosciuto che gli Stati di Guernsey hanno il diritto, ai sensi dell’Incarico conferito dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di negoziare, concludere, eseguire e, in base alle condizioni previste nel presente Accordo, denunciare un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale con la Repubblica di San Marino;

POICHÉ gli Stati di Guernsey si sono assunti, il 21 febbraio 2002, un impegno politico nei confronti dei principi dell’OCSE sullo scambio efficace di informazioni;

POICHÉ le Parti desiderano migliorare e facilitare i termini e le condizioni che regolano lo scambio di informazioni in materia fiscale;

ORA, pertanto, le parti hanno ora concordato di concludere il seguente Accordo contenente obblighi spettanti unicamente alle Parti:

Articolo 1

Campo di applicazione dell'Accordo

Le Parti forniscono assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi interne delle Parti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo, comprese le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento, all'applicazione o alla riscossione delle imposte relativamente alle persone soggette a tali imposte, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale relativamente a tali persone. Una Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso di o ottenibili da persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta restano applicabili. La Parte richiesta farà quanto in suo potere per garantire che lo scambio effettivo di informazioni non sia indebitamente ostacolato o ritardato.

Articolo 2

Imposte contemplate

1. Il presente Accordo si applica alle seguenti imposte applicate dalle Parti:
 - a) nel caso di Guernsey:
 - (i) all'imposta sui redditi;
 - (ii) all'imposta sulle abitazioni.
 - b) nel caso di San Marino:
all'Imposta Generale sui Redditi:
 - (i) delle persone fisiche;
 - (ii) delle persone giuridiche e delle imprese individuali.

2. Il presente Accordo si applica anche alle imposte identiche applicate successivamente alla data della firma dell'Accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti, ovvero ad imposte sostanzialmente simili se le Parti concordano in tal senso. L'autorità competente di ciascuna Parte notifica all'altra ogni cambiamento sostanziale

apportato alle leggi che potrebbe riguardare gli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Accordo.

Articolo 3

Definizioni

1. Nel presente Accordo:
 - a) il termine “Guernsey” designa Guernsey, Alderney ed Herm, comprese le acque territoriali adiacenti a tali isole, conformemente al diritto internazionale;
 - b) il termine “San Marino” designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
 - c) con il termine “società” si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;
 - d) con l’espressione “autorità competente” si intende:
 - nel caso di Guernsey, il Dirigente responsabile delle Imposte sui Redditi o un suo delegato;
 - nel caso della Repubblica di San Marino, il Ministro delle Finanze o un suo delegato;
 - e) con l’espressione “leggi penali” si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi del diritto interno, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti;
 - f) con l’espressione “materia fiscale penale” si intende la materia fiscale che implica una condotta volontaria, precedente o successiva all’entrata in vigore del presente Accordo, passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali della Parte richiedente;
 - g) con l’espressione “misure per la raccolta di informazioni” si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte richiesta di ottenere e fornire le informazioni richieste;
 - h) con il termine “informazioni” si intende ogni fatto, dichiarazione, documento o registrazione in qualsiasi forma;
 - i) con il termine “persona” si intende un individuo, una società od ogni altro organismo o gruppo di persone;

- j) con l'espressione "società commercializzata pubblicamente" si intende qualsiasi società la cui principale classe di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta, a patto che le sue azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori;
- k) con l'espressione "principale classe di azioni" si intende la classe o le classi di azioni che rappresentano la maggioranza del potere di voto e del valore della società;
- l) con l'espressione "borsa valori riconosciuta" si intende qualsiasi borsa valori concordata dalle autorità competenti delle Parti;
- m) con l'espressione "schema pubblico collettivo di investimento" si intende qualsiasi schema o fondo in cui l'acquisto, la vendita o il riscatto delle azioni o di altre partecipazioni non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di investitori;
- n) con il termine "Parte richiesta" si intende la Parte al presente Accordo alla quale è stato richiesto di fornire informazioni, ovvero che ha fornito informazioni in risposta ad una richiesta;
- o) con il termine "Parte richiedente" si intende la Parte al presente Accordo che presenta una richiesta di informazioni, ovvero che ha ricevuto informazioni dalla Parte richiesta;
- p) con il termine "imposta" si intende ogni imposta alla quale si applica il presente Accordo.

2. Per quanto concerne l'applicazione del presente Accordo in ogni momento ad opera di una Parte, ogni termine non definito nell'Accordo, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato che ha in quel momento secondo le leggi di quella Parte, e ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quella Parte prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre leggi di quella Parte.

Articolo 4

Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte richiesta fornisce su richiesta della Parte richiedente le informazioni per i fini di cui all'Articolo 1. Tali informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte richiesta necessiti di tali informazioni per i propri fini fiscali o che la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le leggi della Parte richiesta se tale condotta ha avuto luogo nel territorio della Parte richiesta. L'autorità competente della Parte richiedente effettua una richiesta di informazioni conformemente al presente Articolo unicamente nel caso in cui non sia in grado di ottenere le informazioni richieste attraverso altri mezzi, ad eccezione del caso in cui il ricorso a tali mezzi dia luogo a difficoltà sproporzionate.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, la Parte richiesta ricorre alle misure per la raccolta di informazioni che ritiene pertinenti al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta può non aver bisogno di quelle informazioni per i propri fini fiscali.

3. Qualora specificatamente interpellata dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

4. Ciascuna Parte assicura di avere l'autorità, conformemente ai termini dell'Articolo 1, di ottenere e fornire, attraverso le proprie autorità competenti e su richiesta:
 - a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari,
 - b) (i) informazioni relative alla titolarità effettiva di società di capitali, società di persone, fondazioni e altre persone, comprese, in caso di schemi collettivi di investimento, informazioni relative ad azioni, quote e altre partecipazioni;

(ii) nel caso di società fiduciarie, informazioni su fiducianti, amministratori fiduciari e beneficiari.

a condizione che il presente Accordo non crei per una Parte un obbligo di ottenere o fornire informazioni sui proprietari di società pubblicamente commercializzate o di schemi pubblici collettivi di investimento, a meno che tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.

5. Una richiesta di informazioni viene formulata il più dettagliatamente possibile, specificando per iscritto:

- (a) l'identità della persona sotto esame o indagine;
- (b) il periodo relativamente al quale vengono richieste le informazioni;
- (c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle;
- (d) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
- (e) le ragioni per le quali si ritiene che le informazioni richieste siano verosimilmente pertinenti all'amministrazione tributaria e all'attuazione della legge tributaria della Parte richiedente relativamente alla persona identificata al sottoparagrafo (a) del presente paragrafo;
- (f) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Parte richiesta, o che siano in possesso di o ottenibili da una persona che rientra nella giurisdizione della Parte richiesta;
- (g) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste, ovvero in grado di ottenere le informazioni richieste;
- (h) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alle leggi ed alle pratiche amministrative della Parte richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione della Parte richiedente, allora l'autorità competente della Parte richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi della Parte richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
- (i) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.

6. L'autorità competente della Parte richiesta è tenuta a confermare all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e a fare quanto in suo potere per trasmettere le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile.

Articolo 5

Accertamenti fiscali all'estero

1. Previa comunicazione inviata con ragionevole anticipo, la Parte richiedente può richiedere che la Parte richiesta autorizzi i rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente ad entrare nel territorio della Parte richiesta, nella misura consentita dalle sue leggi interne, per interrogare individui ed esaminare documenti con il consenso scritto preventivo di detti individui o di altre persone interessate. L'autorità competente della Parte richiedente notifica all'autorità competente della Parte richiesta la data e il luogo dell'incontro previsto con gli individui interessati.

2. Su richiesta dell'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiesta può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente di essere presenti ad un accertamento fiscale nel territorio della Parte richiesta, nella misura consentita dalle sue leggi interne.

3. Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità competente della Parte richiesta che conduce l'accertamento notifica quanto prima all'autorità competente della Parte richiedente la data ed il luogo dell'accertamento, l'autorità o la persona autorizzata alla conduzione dell'accertamento e le procedure e condizioni richieste dalla Parte richiesta per la conduzione dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento vengono prese dalla Parte richiesta che conduce l'accertamento stesso.

Articolo 6

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L'autorità competente della Parte richiesta può rifiutare l'assistenza:
 - a) qualora la richiesta non sia conforme al presente Accordo;
 - b) qualora la Parte richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione del caso in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate; o
 - c) qualora il fatto di rivelare le informazioni richieste sia contrario all'ordine pubblico.

2. Il presente Accordo non impone ad una Parte richiesta l'obbligo di fornire informazioni coperte da segreto professionale o che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o d'ufficio o una procedura commerciale, a condizione che le informazioni del tipo di cui all'Articolo 4, paragrafo 4, non vengano trattate come segreto o procedura commerciale unicamente per tale motivo.

3. Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che la rivendicazione fiscale che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.

4. La Parte richiesta non può essere obbligata ad ottenere e a fornire informazioni che l'autorità competente della Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alle proprie leggi o nel normale corso della pratica amministrativa se le informazioni richieste si trovassero all'interno della giurisdizione della Parte richiedente.

5. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, ovvero un obbligo correlato, che discrimina un nazionale o un cittadino della Parte richiesta rispetto ad un nazionale o un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.

Articolo 7

Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti verranno tenute riservate.

2. Tali informazioni saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate di perseguire gli scopi di cui all'Articolo 1 ed utilizzate da dette persone o dalle predette autorità soltanto per questi fini, comprese le decisioni di eventuali ricorsi. Per tali scopi, le informazioni potranno essere comunicate nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

3. Tali informazioni non potranno essere utilizzate per nessuno scopo diverso da quelli di cui all'Articolo 1 senza l'espreso consenso scritto dell'autorità competente della Parte richiesta.

4. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non potranno essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

Articolo 8

Costi

A meno che le autorità competenti delle Parti non concordino diversamente, i costi indiretti sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico della Parte richiesta e i costi diretti sostenuti per la fornitura di assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a contenziosi o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consultano periodicamente in relazione al presente Articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte richiesta si consulta preventivamente con l'autorità competente della Parte richiedente se si prevede che i costi per la fornitura di assistenza relativamente ad una specifica richiesta siano ingenti.

Articolo 9

Lingua

Le richieste di assistenza e le relative risposte vengono redatte in inglese.

Articolo 10

Procedure di reciproco accordo e arbitrali

1. Laddove sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti in merito all'attuazione o interpretazione del presente Accordo, le rispettive autorità competenti fanno quanto in loro potere per risolvere la questione mediante reciproco accordo.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare conformemente agli Articoli 4, 5 e 8.
3. Le Parti concordano in merito ad altre forme di risoluzione delle controversie nel caso in cui ciò si rivelasse necessario.

Articolo 11

Procedura di reciproca assistenza

Se entrambe le autorità competenti delle Parti lo ritengono opportuno, esse possono concordare di scambiarsi conoscenze tecniche, sviluppare nuove tecniche di revisione, identificare nuove aree di non conformità e studiare congiuntamente le aree di non conformità.

Articolo 12

Assenza di misure pregiudizievoli o restrittive

1. Una Parte non applica misure pregiudizievoli o restrittive basate su pratiche fiscali dannose nei confronti di residenti, nazionali o cittadini dell'altra Parte fintanto che il presente Accordo è in vigore ed effettivo.

2. Ai fini del presente Articolo, con l'espressione "misura pregiudizievole o restrittiva basata su pratiche fiscali dannose" si intende una misura applicata da una Parte ai residenti, nazionali o cittadini dell'altra Parte sulla base del fatto che l'altra Parte non si impegna a scambiare effettivamente le informazioni e/o poiché non applica in maniera trasparente le proprie leggi, i propri regolamenti o le proprie pratiche amministrative, ovvero sulla base di una tassazione nulla o puramente nominale e uno dei precedenti criteri.

3. Fatta salva la generalità del paragrafo 2, l'espressione "misura pregiudizievole o restrittiva" include il rifiuto di una detrazione, di un credito o di un'esenzione, l'applicazione di un'imposta o di un tributo, ovvero obblighi speciali di segnalazione.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui l'ultima Parte ha notificato per iscritto di aver completato tutte le formalità di legge necessarie all'entrata in vigore. Alla data di entrata in vigore, l'Accordo ha effetto:

- a) con riguardo alla materia fiscale penale, a quella data; e
- b) con riguardo a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1, a quella data, ma solamente per i periodi imponibili che iniziano in quella data o dopo tale data, ovvero, laddove non vi sia alcun periodo imponibile, per tutte le spese tributarie che insorgono in quella data o dopo quella data.

Articolo 14

Denuncia

1. Il presente Accordo resta in vigore fintanto che non viene denunciato da una delle Parti.

2. Ognuna delle Parti può denunciare il presente Accordo mediante notifica di denuncia per iscritto. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia ad

opera dell'altra Parte. Tutte le richieste ricevute fino alla data effettiva della denuncia saranno evase conformemente ai termini del presente Accordo.

3. In caso di denuncia dell'Accordo, le Parti restano vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 7 con riguardo alle informazioni ottenute conformemente al presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine dalle rispettive Parti, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice copia il 29 settembre 2010 in lingua inglese.

Per la Repubblica di San Marino

Per gli Stati di Guernsey